

ROMA

Dipartimento Tutela Ambientale



Dipartimento Tutela Ambientale

29 GEN. 2017

Prot. QL

5225

ROMA CAPITALE
SEGRETARIATO DIREZIONE GENERALE

29 GEN 2017

N. RC/2841

ORDINANZA DELLA SINDACA

N. **118** del **29 GEN. 2017**

LA SINDACA

Oggetto: Provvedimenti per il contenimento dell'inquinamento atmosferico previsti dal Piano di Intervento Operativo (D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i.).

VISTO

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
RIFIUTI, RISANAMENTI E INQUINAMENTI
ANTONIO PIZZOLLA

VISTO

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PASQUALE LIBERO PELUSI

VISTO

L'ASSESSORA
ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
GIUSEPPINA MONTANARI

VISTO

IL SEGRETARIO GENERALE
(PIETRO PAOLO MILETI)

Premesso

che con Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010, di attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, è stato istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

che il D.Lgs n. 155/2010, all'art. 1, comma 5, stabilisce che le funzioni amministrative relative alla valutazione ed alla gestione della qualità dell'aria ambiente competono, tra le altre istituzioni, anche agli enti locali, nei modi e nei limiti previsti dal decreto stesso;

che, con deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009, è stato approvato il Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, in attuazione degli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 351/99, pubblicato sul S.O. n. 60 al BUR n. 11 del 20 marzo 2010;

visti l'art. 11, c.3, del D.Lgs. n. 155/10 e s.m.i. e l'art. 25 delle Norme di Attuazione del succitato Piano per il risanamento della qualità dell'aria della Regione Lazio, inerenti la facoltà dei Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati per motivi connessi all'inquinamento atmosferico;

considerato che già il Piano Generale del Traffico Urbano, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999, aveva individuato quattro fasce della città a diversa vulnerabilità quanto al rischio di inquinamento atmosferico, con maggiore pericolosità per le aree più centrali;

vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011 inerente "Provvedimenti per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico: interventi permanenti, interventi programmati e Piano di Intervento Operativo per l'adozione di interventi emergenziali";

che con deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015 è stato approvato il nuovo Piano Generale del Traffico Urbano, nell'ambito del quale sono stati individuati alcuni interventi specifici da attuare nell'Anello Ferroviario e nella Fascia Verde, anche sulla base degli indirizzi previsti dal Piano di Risanamento Regionale della Qualità dell'aria;

che la Regione Lazio, in particolare, ha comunicato, con nota prot. n. 380955 del 14 luglio 2015, la costituzione in mora (Procedura di infrazione 2015/2043) da parte della Commissione Europea, nei confronti dell'Italia, per i superamenti dei valori limite del NO₂, registrati nel territorio italiano tra il 2010 ed il 2012, in diverse zone e agglomerati del territorio italiano, tra cui Roma, ed anche per la mancata attuazione di misure appropriate tali da garantire la conformità ai valori limite di NO₂;

che la Commissione Europea, nella lettera di costituzione in mora relativa alla succitata Procedura di infrazione, ha rilevato che tra le misure che contribuirebbero in maniera sostanziale alla riduzione delle emissioni inquinanti, con particolare riferimento agli ossidi di azoto, vi è il divieto di circolazione di automobili diesel;

considerato che sul territorio di Roma Capitale le principali fonti di emissione di inquinanti atmosferici sono rappresentate dal traffico veicolare e dagli impianti termici;

considerato che gli impianti termici destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti devono essere gestiti secondo criteri volti al contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti;

che con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della G.C. n. 4/2015 è stata istituita la ZTL "Fascia Verde", modificato il perimetro della ZTL "Anello Ferroviario" già esistente (includendo il comprensorio "Prato della Signora" e le strade ivi ricadenti, così come specificato nell'allegato C della stessa deliberazione), nonché definiti nel dettaglio i provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare, permanenti e programmati, all'interno della "Fascia verde" in attuazione a quanto previsto dal PGU (D.A.C. n. 21/2015), ai quali è stata data applicazione mediante Ordinanza del Commissario n. 34/2015 e Ordinanza della Sindaca n. 87 del 27 ottobre 2016, nelle more della predisposizione della segnaletica da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti;

che con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016 (successivamente modificata con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 95 del 18 novembre 2016) si è proceduto all'*"Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016"*;

che all'interno della ZTL "Fascia Verde" (che include al suo interno la ZTL "Anello Ferroviario") i provvedimenti permanenti di limitazione della circolazione succitati riguardano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, gli autoveicoli a benzina Pre-Euro1 ed Euro 1 e per gli autoveicoli diesel Pre- Euro 1, Euro 1 ed Euro 2;

che all'interno della ZTL "Anello Ferroviario" (che include al suo interno tutte le ZTL dell'Area centrale – Zona 1 del PGU) i provvedimenti permanenti di limitazione della circolazione riguardano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 0.00 alle ore 24.00, i ciclomotori e i motoveicoli a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi, Pre-Euro 1 ed Euro 1, mentre il provvedimento programmato per il periodo compreso tra il 21 novembre 2016 ed il 31 marzo 2017 riguarda gli autoveicoli a benzina Euro 2;

che i provvedimenti di limitazione della circolazione riguardano generalmente i veicoli a maggior impatto ambientale come quelli di più vecchia generazione e i veicoli diesel, mentre sono da considerarsi tra i veicoli meno inquinanti quelli come gli ibridi, quelli alimentati a metano e a GPL (anche con impianto non esclusivo, alimentato a gas naturale o gpl, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione);

vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 938 dell'8 novembre 2005 inerente la nuova configurazione della rete di monitoraggio della qualità dell'aria del Comune di Roma, in attuazione del D.Lgs. n. 351/1999 e del D.M. n. 60/2002 (abrogati dal D.Lgs. n. 155/2010), nonché modifica ed integrazioni alla D.G.R. n. 1316/2003, come modificata dalla D.G.R. n. 128/2004;

constatato, sulla base dei dati rilevati dalla rete urbana di monitoraggio (validati dall'ARPA Lazio) durante il ciclo di monitoraggio relativo alle giornate del 26, del 27 e del 28 gennaio 2017, il superamento del valore limite di $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media giornaliera delle concentrazioni di polveri inalabili (PM10) di cui al D.Lgs n. 155/2010 di cui al D.Lgs n. 155/2010 e nella giornata del 26 gennaio 2017 anche il superamento del valore limite di $200 \mu\text{g}/\text{m}^3$ come media oraria delle concentrazioni di biossido di azoto (NO_2) di cui al D.Lgs n. 155/2010;

acquisite le previsioni modellistiche sullo stato della qualità dell'aria e della sua evoluzione fornite dall'ARPA Lazio che indicano, sull'area di Roma, per le prossime 24-48-72 ore una situazione di criticità con il rischio di superamento dei valori limite delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici;

considerato che, nel rispetto dei criteri operativi disposti dal Piano Intervento Operativo (Allegato III della D.G.C. n. 76/2016 e s.m.i.), alla ricorrenza di situazioni come quella in atto, occorre adottare, tra l'altro, gli specifici provvedimenti individuati al fine di contenere le emissioni dalle principali fonti inquinanti;

atteso che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO_2) si manifestano in effetti sanitari sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;

considerato, altresì, che i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni di polveri inalabili (PM10) e di biossido di azoto (NO₂), per quanto premesso, potrebbero essere bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni;

tenuto conto, altresì, del più generale dovere di informazione verso la cittadinanza in ordine ai fenomeni di inquinamento, statuito dalla normativa ambientale a partire dalla Legge n. 349/86 istitutiva del Ministero dell'Ambiente, dal Decreto Legislativo n. 195/2005 di recepimento della direttiva 2003/4/CE, e, da ultimo, dal Decreto Legislativo n. 155/2010;

tenuto conto che le disposizioni che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, deve impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive;

Visto l'art. 32 della L. 23 dicembre 1978 n. 833;
Visto l'art. 14 della L. 8 luglio 1986 n. 349;
Visto il D.P.R. del 26 agosto 1993 n. 412 e s.m.i.;
Visto il D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74;
Visto il Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i.;
Visti gli artt. 13, 50 e 54 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 e s.m.i.;
Viste le deliberazioni di Giunta Regionale n. 767 del 1 agosto 2003, n. 217 del 18 maggio 2012 e n. 536 del 15 settembre 2016;
Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 66 del 10 dicembre 2009;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 28 giugno 1999;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 12 aprile 2010;
Visto l'art. 24 dello Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013;
Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 66 del 15 ottobre 2014;
Vista la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 21 del 16 aprile 2015;
Viste le deliberazioni di Giunta Comunale nn. 790/2001, 797/2002, 24/2005, 615/2006, 185/2007, 562/2007;
Vista la deliberazione di Giunta Capitolina n. 242 del 19 luglio 2011;
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Capitolina n. 4 del 27 novembre 2015;
Vista l'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 34 del 11 dicembre 2015;
Viste le Ordinanze della Sindaca n. 87 del 27 ottobre 2016 e n. 88 del 27 ottobre 2016 e n. 107 del 18 novembre 2016;

in esecuzione della deliberazione di Giunta Capitolina n. 76 del 28 ottobre 2016, così come modificata dalla deliberazione di Giunta Capitolina n. 95 del 18 novembre 2016, inerente *"Attuazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione veicolare previsti dal Nuovo P.G.T.U. (D.A.C. n. 21/2015) per la prevenzione e il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Ridefinizione del Piano di Intervento Operativo di cui alla D.G.C. n. 242/2011 e revoca della D.C.S. n. 88 del 27 maggio 2016"*;

ORDINA

nella giornata del **30 GENNAIO 2017**

1) il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PRIVATA, nella Z.T.L. "FASCIA VERDE" del P.G.T.U. (definita nell'**Allegato I**), dalle ore 7.30 alle ore 20.30, per le seguenti tipologie veicolari:

- **ciclomotori e motoveicoli "PRE-EURO 1" ed "EURO 1"**, a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi (ovvero non conformi, a seconda della categoria di veicolo, alla Direttiva 97/24/CE - fase II e successive, oppure alla Direttiva 2002/51/CE - fase A e successive).

- autoveicoli alimentati a benzina "EURO 2"** (ovvero non conformi alla Direttiva 98/69/CE e successive, oppure alla Direttiva 1999/96/CE – Riga A e successive).

Dal suddetto divieto di circolazione veicolare sono derogate/esentate le seguenti categorie:

1. veicoli muniti del contrassegno per persone invalide previsto dal D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996;
 2. veicoli adibiti a servizio di polizia e sicurezza, emergenza anche sociale ivi compreso il soccorso, anche stradale e il pronto intervento per acqua, luce, gas, telefono ed impianti per la regolazione del traffico e al trasporto salme;
 3. trasporto collettivo pubblico;
 4. veicoli adibiti a servizi Piano Spostamenti Casa Lavoro (PSCL) attivati sulla base di appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare o dall'Amministrazione di Roma Capitale;
 5. veicoli adibiti al trasporto, smaltimento rifiuti e tutela igienico ambientale, alla gestione emergenziale del verde, alla Protezione civile e agli interventi di urgente ripristino del decoro urbano;
 6. *trasporto di partecipanti a cortei funebri adeguatamente motivato;*
 7. veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
 8. trasporto dei medici in servizio di emergenza, adeguatamente motivato, purché muniti di contrassegno dell'Ordine dei medici;
 9. veicoli regolamentati ai sensi della Del. A.C. n. 66/2014.
- 2) Che sull'intero territorio comunale gli IMPIANTI TERMICI destinati alla climatizzazione invernale degli ambienti vengano gestiti in modo che, durante il periodo di funzionamento giornaliero consentito (**massimo 12 ore**) non siano superati i seguenti valori massimi di temperatura dell'aria negli ambienti:
- 18°C** negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. n. 412/93, nelle categorie E.1, E.2, E.4, E.5 ed E.6;
 - 17°C** negli edifici classificati, in base all'art.3 del D.P.R. n. 412/93, nella categoria E.8.


Tali disposizioni, quindi, non si applicano agli edifici rientranti nella categoria E.3 (ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili) ed E.7 (scuole e assimilabili).

- 3) Di intensificare sull'intero territorio comunale i controlli per l'accertamento del rispetto delle norme relative a:
- Divieto di combustione all'aperto.
- 4) L'intensificazione dei controlli volti all'ottemperanza delle prescrizioni stabilite dalla normativa vigente e inerenti l'adozione degli accorgimenti idonei al contenimento della diffusione di emissioni polverulenti prodotte da attività come quelle di cantiere, soprattutto nelle situazioni di maggiore criticità per l'inquinante PM10.

I provvedimenti di cui alla presente ordinanza hanno validità anche in assenza di segnaletica stradale, attesa la natura contingibile ed urgente degli stessi, per cui risultano sufficienti gli avvisi alla cittadinanza diramati attraverso i mezzi di informazione.

Il Comando di Polizia Locale di Roma Capitale ed i Comandi di Polizia Stradale sono incaricati, per la parte di rispettiva competenza, della esecuzione del presente provvedimento, fermo restando il perseguimento delle violazioni da parte di tutti gli altri Organi di Polizia e Vigilanza dello Stato.

LA SINDACA
VIRGINIA RAGGI



ALLEGATO I

Il presente Allegato costituisce parte integrante del Provvedimento di che trattasi.

La Z.T.L. "Fascia Verde" (istituita con Deliberazione C.S. con i poteri della G.C. n. 4/2015) comprende l'area all'interno del G.R.A. ad esclusione delle zone A, B, C, e D (di cui alla D.C.C. n. 84/1999) aventi il perimetro sotto specificato, le cui vie sotto elencate si intendono ammesse alla circolazione:

ZONA A

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA AURELIA (FINO A VIA DI ACQUAFREDDA);
VIA DI ACQUAFREDDA;
VIA DI NAZARETH;
VIA DI BOCCEA;
VIA MATTIA BATTISTINI;
VIA DEL FORTE BRASCHI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA MONTIGLIO;
VIA ARBIB PASCUCCI;
VIA DELLA PINETA SACCHETTI;
VIA TRIONFALE;
VIA IGEA;
VIA DELLA CAMILLUCCIA;
VIA CASSIA (DA PIAZZA DEI GIUOCHI DELFICI A VIA PARETO);
VIA PARETO;
VIA G. FABBRONI;
VIA FLAMINIA NUOVA (DA VIA FABBRONI A VIA DUE PONTI);
VIA DEI DUE PONTI;
FIUME TEVERE;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA B

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FIUME TEVERE;
FIUME ANIENE;
VIA DEI PRATI FISCALI;
VIALE JONIO;
VIA UGO OJETTI;
VIA ARTURO GRAF;
VIA KANT;
VIA E. GALBANI;
VIA PALOMBINI;
VIA DI CASAL DEI PAZZI;
VIA TIBURTINA (DA VIA CASAL DEI PAZZI ALLA METRO DI S. MARIA DEL SOCCORSO, INCLUSO PARCHEGGIO DI PONTE MAMMOLO);
VIA DEL FRANTOIO;
VIA I. GIORDANI;
VIA GROTTI DI GREGNA (DA VIA I. GIORDANI AD A 24);
A 24 (FINO A VIALE PALMIRO TOGLIATTI);
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA C

GRANDE RACCORDO ANULARE;
FERROVIA ROMA - SULMONA;
VIALE PALMIRO TOGLIATTI;
VIA TUSCOLANA (DA VIALE PALMIRO TOGLIATTI A VIA CAPANNELLE);
VIA DELLE CAPANNELLE;
VIA APPIA NUOVA (DA VIA DELLE CAPANNELLE AL G.R.A.);
GRANDE RACCORDO ANULARE;

ZONA D

GRANDE RACCORDO ANULARE;
VIA ARDEATINA;
VIA DI GROTTA PERFETTA;
VIA E. SPALLA;
VIA DEL TINTORETTO;
VIA LAURENTINA;
VIA C. COLOMBO (DA VIA LAURENTINA);
VIALE DELL'AGRICOLTURA;
VIADOTTO DELLA MAGLIANA;
VIA DELLA MAGLIANA;
VIA DEL TRULLO;
VIA AFFOGALASINO;
VIA DEL CASALETTO (DA VIA AFFOGALASINO A VIA DI MONTEVERDE);
VIA DI MONTEVERDE (DA VIA DEL CASALETTO A VIA V. TIZZANI);
VIA V. TIZZANI;
VIA L. ARATI (DA LARGO SACRO CUORE A VIA TIZZANI);
VIA DEL CASALETTO (DA LARGO SACRO CUORE A PIAZZETTA DEL
BEL RESPIRO);
VIA LEONE XIII;
VIA GREGORIO VII;
CIRCONVALLAZIONE AURELIA;
VIA AURELIA (FINO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA);
FERROVIA ROMA – PISA;
GRANDE RACCORDO ANULARE.